

## **Art. 1 – Natura giuridica**

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 132/2003 e dell'art. 25 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti è un organo di governo del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

## **Art. 2 – Finalità**

Ai sensi dell'art. 25, comma 1 e comma 4 dello Statuto del Conservatorio.

La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti; ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli altri organi di governo del Conservatorio.

Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.

## **Art. 3 – Composizione della Consulta**

**A.** La Consulta degli studenti è composta da:

- a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003;
- b) due rappresentanti degli studenti eletti quali componenti del Consiglio accademico.

**B.** I Rappresentanti vengono eletti ogni tre anni dall'elettorato studentesco attivo del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti:

- per la cessazione del corso di studi;
- per altra causa, fino alla scadenza del triennio.

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere:

- per cessazione del corso di studi;
- per rinuncia spontanea alla carica;
- per grave sanzione disciplinare. Previa delibera del Consiglio Accademico.

Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.

## **Art. 4 – Cariche della Consulta**

All'interno della Consulta vengono eletti: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

### **a) Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti.

È eletto tra i membri della Consulta e presiede la Consulta stessa fissandone l'ordine del giorno.

Le cariche di Presidente della Consulta, di Rappresentante nel Consiglio Accademico, di Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione non sono cumulabili, a meno che la Consulta temporaneamente consti di un numero inferiore ai cinque elementi.

In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

### **b) Il Vicepresidente**

Sostituisce il Presidente in caso di assenza ed impedimento. È eletto tra i membri della Consulta.

### **c) Il Segretario**

Il Segretario è eletto tra i membri della Consulta.

Cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta.

È garante della pubblicazione e della diffusione di documenti ed atti, inerenti le funzioni ed i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.

### **d) Il Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione**

Si determina come auspicabile la designazione per questo incarico di uno studente che dimostri competenze nel settore amministrativo, fatta salva la possibilità di designazione al di fuori della Consulta.

### **e) I Rappresentanti nel Consiglio Accademico**

Sono eletti ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003 e art. 25 dello Statuto del Conservatorio di Como. È ammessa la doppia candidatura come membro della Consulta e come Rappresentante del Consiglio accademico. Nel caso di elezione in entrambi gli organi scatta il divieto di cumulo previsto al sub a).

## **Art. 5 – Elezioni della Consulta degli Studenti**

### **A. Indizione delle elezioni.**

Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che ne specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.

### **B. Corpo elettorale.**

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi superiori del Conservatorio, ordinamentali e sperimentali, e di tutti gli ulteriori corsi previsti dall'art. 3 del DPR 212/2005 che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, qualora non sanate d'ufficio, possono essere segnalate a cura del diretto interessato alla commissione elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. La commissione elettorale provvede contestualmente all'aggiornamento degli elenchi curando la successiva riaffissione all'albo.

### **C. Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati.**

a) L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure puniti con pena superiore a due anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

b) Le candidature devono essere presentate entro dieci giorni lavorativi (incluso il sabato) precedenti la data fissata per la votazione;

c) Le candidature devono essere associate ad un programma elettorale;

d) Le candidature possono essere presentate individualmente o sotto forma di lista. In entrambi i casi devono essere avallate da almeno tre sottoscrittori, non è ammessa la sottoscrizione di più di una candidatura individuale o di lista. I candidati non possono essere sottoscrittori;

e) I candidati sono riportati in apposito elenco con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, della Scuola cui sono iscritti, dell'eventuale lista a cui appartengono e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;

f) Le candidature vanno presentate all'Ufficio protocollo entro il giorno e l'ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione Elettorale. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo punto "D". L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

#### **D. Commissione Elettorale.**

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con decreto del Direttore. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi, tra cui almeno uno studente, e due supplenti, tra cui almeno uno studente, e si può avvalere del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
- disporre l'ammissibilità dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- depennare i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- decidere su eventuali reclami o ricorsi;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicurare il funzionamento del Seggio elettorale curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redigere il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

#### **E. Modalità di voto.**

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti ed una scheda per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico.

Le schede saranno precedentemente vidimate da un componente della Commissione elettorale.

Le schede riportano, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto indicando un massimo di due candidati sulla scheda per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti ed un massimo di un candidato sulla scheda per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico.

La scheda è bianca qualora non vi risulti alcun segno apposto da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione.

Il voto è nullo inoltre se la scheda presenta segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Sono nulle le schede in cui le preferenze sono espresse in eccedenza rispetto al numero consentito.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore sull'elenco.

#### **F. Calendario delle operazioni di voto.**

Le operazioni di voto si svolgono in quattro giorni consecutivi ad esclusione dei giorni festivi, nei primi tre giorni dalle ore 11.00 alle ore 16.00, il quarto giorno dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

### **G. Operazioni di scrutinio.**

a) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

b) In caso di parità di voti tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

### **H. Ricorsi.**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

### **I. Nomina della Consulta degli studenti.**

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

### **Art. 6 – Delibere**

Le delibere della Consulta degli Studenti sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

### **Art. 7 – Necessità logistiche**

Per la riunione della Consulta degli Studenti l'Amministrazione del Conservatorio mette a disposizione un locale all'interno dell'Istituto che assicura, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

### **Art. 8 – Assemblea degli studenti**

L'Assemblea ha fra l'altro la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Durante l'assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.

### **A. Generalità**

Gli studenti sono convocati in Assemblea, sentito il Direttore del Conservatorio che verificherà la disponibilità degli spazi, valutata l'attività didattica in corso, almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.

Alle assemblee possono partecipare tutti gli allievi regolarmente iscritti, eventuali assenze dalle lezioni sono giustificate d'ufficio.

### **B. Convocazione**

1. Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo di Istituto.

Le assemblee si tengono in locale debitamente predisposto all'interno del Conservatorio di Musica di Como. La Consulta curerà che ci sia la massima agibilità per accogliere il maggior numero di studenti.

#### **Art. 10 – Gli Organi dell'Assemblea degli Studenti**

Presiede l'Assemblea degli studenti il Presidente della Consulta o un suo delegato, l'Assemblea degli studenti sceglie un Segretario che redige il verbale dell'Assemblea stessa. Il verbale viene approvato di norma al termine di ogni seduta.

#### **Art. 11 – Trasparenza**

In analogia ai principi organizzativi e di amministrazione stabiliti dall'art. 3 comma 1 dello statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.

I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto e/o riunioni di Consulta e/o riunioni di Comitati e/o redazioni studentesche) vengono pubblicati sul sito Internet del Conservatorio, su eventuali futuri mezzi di comunicazione a stampa o di altro genere a cura dell'Istituto, nonché nella bacheca del Conservatorio riservata agli studenti entro una settimana dalla seduta. Sulla bacheca del Conservatorio devono essere mantenute per un numero di giorni non inferiore a dieci.